



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

## Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**112/2016**  
**Settembre/5/2016 (\*)**  
**Napoli 13 Settembre 2016**

***Le somme non pagate ai fini della revoca della sospensione dell'attività, applicata a seguito di carenze nell'adozione delle prescritte misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere iscritte a ruolo nei confronti della impresa destinataria del provvedimento e non del legale rappresentante. Tale importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con la nota n° 37/0013792 del 12 luglio u.s..***

Il Dicastero del *Welfare*, con la nota prot. n° 37/0013792, pubblicata il 12 luglio 2016, ha precisato le modalità di iscrizione a ruolo delle somme, eventualmente non versate, richieste per la **revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale** applicata in caso di carenze nelle misure atte a tutelare la **salute e la sicurezza dei prestatori nei luoghi di lavoro**.

*In primis*, i tecnici di via Flavia, con il documento di prassi in disamina, precisano che le predette somme devono essere iscritte a ruolo con esclusivo riferimento all'**impresa destinataria del provvedimento di sospensione** e non al soggetto, persona fisica, che ricopre la carica di responsabile legale della stessa. Infatti, **la somma dovuta ai fini della revoca del provvedimento non riveste la natura di sanzione amministrativa trattandosi di una mera somma aggiuntiva**.

In tal senso si è pronunciato lo stesso Ministero, con circolare n° 33/2009, affermando che "le violazioni da prendere in considerazione ai fini dell'adozione

*del provvedimento, sono evidentemente tutte quelle commesse successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n° 106/2009 – in osservanza del principio di legalità che, anche in tali casi, occorre richiamare – e riferibili alla medesima impresa, **indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa**".*

Inoltre il legislatore, anche in altri ambiti, ha posto a carico dell'impresa effetti che non hanno carattere sanzionatorio quali conseguenze delle violazioni materialmente commesse dai soggetti aventi la rappresentanza legale. Nella nota prot. n° 37/0013792 viene posto l'esempio dell'art. 8 del D.M. 30/01/2015, in materia di DURC on line, secondo cui "*ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.... sono ostative alla regolarità.... le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro.... **da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile....***".

In virtù di tali considerazioni, si deve ritenere che **il destinatario unico del provvedimento di sospensione e dei suoi effetti, ivi compreso il versamento della somma aggiuntiva, sia esclusivamente l'impresa la cui attività è stata oggetto del provvedimento di sospensione.**

Conseguentemente l'iscrizione a ruolo dovrà essere effettuata a carico dell'impresa quale **unica obbligata al pagamento**. Allo stesso modo la notificazione del provvedimento di revoca della sospensione dovrà essere effettuata nei confronti dell'impresa.

In ultimo, il Ministero del Lavoro precisa ai propri Uffici che il calcolo degli interessi dovuti deve decorrere dalla data di notificazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di pagamento dilazionato e non dalla data di presentazione dell'istanza di revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**